



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

15/18

DECRETO DIRIGENZIALE N. 352/DA del 09 LUG. 2024

Oggetto: Contenzioso **REALE GIUSEPPA c/ CAS** liquidazione Sentenza n. 342/2024 della CORTE D'APPELLO DI MESSINA– e liquidazione spese legali al distrattario avv. **MARIELLA SCIAMMETTA**.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinnanzi al CORTE D'APPELLO DI MESSINA R.G. 28/2024 tra le parti REALE GIUSEPPA cod. fisc. RLEGPP48R45F359C C/ CAS è stata emessa la Sentenza 342/2024 notificata in forma esecutiva in data 27/6/24, che si allega, con la quale, questo Ente è stato condannato al risarcimento pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione pari ad € 9.326,30 oltre interessi e rivalutazione per € 1642 nonché al rimborso delle spese legali pari ad € 7388,5 oltre accessori a favore del legale distrattario avv. MARIELLA SCIAMMETTA come da prospetto in calce, giusta Ordinanza di correzione della stessa Corte del 24/6/24, per una spesa complessiva di € 21749,0081;

Visto il prospetto formulato dall'Uff. Risorse Umane con prot. 25/R.U. del 09/7/24 che determina l'importo delle mensilità in € € 9.326,30 su cui, non avendo natura retributiva bensì risarcitoria (c.d. per "perdita di chances"), non occorre operare alcuna ritenuta fiscale né previdenziale così come statuito dalla Commissione Tributaria Reg.le di Roma con Sentenza n. 5719 del 3/10/2016, confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza N. 3632 del 7/2/2019 e che sulla stessa gli interessi e la rivalutazione decorrono dalla data di emissione della Sentenza (Cassaz. Sentenza n. 3027/2014 e n. 3062/2016);

Che con PEC del 127/6/24 il legale della Sig.ra Reale, Avv. Mariella Sciammetta ha comunicato sia il proprio regime IVA che codice IBAN nonché quello del proprio cliente;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 21749,00 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2024/2026 denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;

- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 342/2024 della CORTE D'APPELLO DI MESSINA, che si allega, il pagamento della somma di € 10968,3 in favore della Sig.ra REALE GIUSEPPA nata a MONFORTE S.GIORGIO il 24/10/1949 cod. fisc. RLEGPP48R45F359C, mediante bonifico sul c/c IBAN IT20H 36081 05138 260943 860971 alla stessa intestato ;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento delle spese legali in favore del legale distrattario Avv. MARIELLA SCIAMMETTA cod. fisc. SCMMCT60L50E571N della somma di € 10780,70 al lordo di IVA e R.A. come da prospetto in calce, mediante accredito sul c/c IBAN IT23N 06230 82381 000015 353716 .alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

Sentenza 342/2024 della Corte d'Appello di Messina- sez. Lavoro		
Avv. Mariella Sciammetta		

Spese non impon.		€ 0,00
Onorari		€ 7.388,50
Spese generali		€ 1.108,28
CPA		€ 339,87
Tot. Imponibile		€ 8.836,65
IVA 22%		€ 1.944,05
Tot. Fattura		€ 10.780,70
Ritenuta d'acconto 20% su €	8.496,78	€ 1.699,36
Netto da liquidare		€ 9.081,35

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con sentenza n. 2102/2015, il giudice del lavoro del Tribunale di Messina rigettava il ricorso promosso da Russo Giuseppa, volto alla declaratoria di illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti stipulati con il Consorzio per le Autostrade Siciliane a partire dal 7 gennaio 2002 (o, in subordine, dal 16 novembre 2008) e fino all'1 giugno 2010, nonché alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato ed alla condanna del CAS a tutte le retribuzioni spettanti dalla data di trasformazione ed alla relativa regolarizzazione contributiva ovvero, in estremo subordine al risarcimento del danno che commisurava a € 700.000,00. Il giudice di primo grado compensava tra le parti le spese di lite.

A seguito di impugnazione proposta da Russo Giuseppa che contestava sia l'asserita regolarità formale dei contratti a termine, che la statuizione concernente l'inapplicabilità del beneficio della conversione a tempo indeterminato del rapporto e, infine, il mancato riconoscimento di qualsivoglia risarcimento del danno, la Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione rispetto a quella odierna, emetteva sentenza n. 358/2018 con la quale confermava la decisione impugnata, seppure con motivazione in parte differente. In particolare il collegio d'appello riteneva che nei contratti oggetto di causa fosse stato assolto l'onere motivazionale attraverso il riferimento alla necessità di *"sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggi"* la cui veridicità era avvalorata dall'accordo nazionale del 20 luglio 2002 fra la società autostrade e le organizzazioni sindacali, nel quale si dava atto delle esigenze organizzative giustificanti l'apposizione del termine ai contratti di lavoro, peraltro ben note alla controparte, assunta proprio attingendo dalla graduatoria conseguentemente formatasi. Evidenziava come fosse legittimo integrare il requisito inerente la specificità della motivazione attraverso un rinvio *per relationem* ad accordi sindacali dei quali, sebbene nel caso di specie non richiamati nel contratto, l'appellante



aveva piena consapevolezza. Nella specie il collegio dichiarava la legittimità di tutti i contratti impugnati in quanto riferiti ad epoca successiva novembre 2002. Confermava, altresì, la statuizione di primo grado riguardante il divieto di conversione stante la natura pubblica del Consorzio e, quanto al lamentato abusivo ricorso al contratto a termine, ne escludeva la configurabilità atteso che ciascun contratto (nel periodo compreso fra il 22 maggio 2003 ed il giugno 2010) era stato stipulato per la durata complessiva in ciascun anno di non oltre 89 giorni, e per 3 anni addirittura di 45 giorni, e con il rispetto del periodo contrattuale di distanza fra l'uno e l'altro contratto, per un utilizzo complessivo di 345 giorni in 7 anni. Condannava la Reale al pagamento delle spese di lite di appello. A seguito di ricorso per cassazione proposto da quest'ultima i giudici di legittimità accoglievano l'unico motivo proposto riguardante la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D. Lgs.vo 6 settembre 2001 n. 368, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto sufficientemente specifica la clausola appositiva del termine nonostante nella medesima non fosse contenuto alcun riferimento agli accordi collettivi intercorsi tra il Consorzio e le organizzazioni sindacali. Pertanto in accoglimento del ricorso proposto cassava la sentenza d'appello e rimetteva a questa Corte per l'ulteriore esame nel merito della questione, alla luce dell'enunciato espresso e per regolamentare le spese del giudizio di legittimità.

Con ricorso depositato il 12 gennaio 2024 Reale Giuseppa riassumeva il giudizio chiedendo, in conformità al principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, che fosse dichiarata la nullità del termine dei contratti impugnati con condanna del Consorzio al risarcimento del danno conseguente, nonché al pagamento delle spese dei precedenti tre gradi di giudizio e del presente.

Si costituiva il Consorzio Autostrade Siciliane insistendo in tutti i motivi già proposti nella propria memoria costitutiva del precedente giudizio di impugnazione ribadendo la legittimità dei contratti intercorsi fra le parti, la mancanza di qualsivoglia forma di abuso nell'apposizione del termine, il divieto di conversione in materia di pubblico



impiego e, infine, il rigetto dell'istanza risarcitoria non potendosi il paventato danno, nel caso di specie, sottrarsi alla disciplina generale che esige la prova del pregiudizio subito, seppure mediante l'utilizzo di prove presuntive e di valutazioni equitative, non potendosi invocare l'applicazione del danno cosiddetto comunitario all'odierna questione. Chiedeva, infine, il rigetto del ricorso in riassunzione ovvero, in subordine, che il risarcimento venisse limitato nel massimo di tre mensilità stante i limitati periodi di occupazione complessiva e in conformità ai principi seguiti in altre pronuncia di questa Corte.

All'udienza odierna la causa viene trattata in modalità in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito delle note da parte dell'Inps, assunta in riserva e infine decisa con la presente pronunzia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, anzitutto, sgombrato il campo da un'inesattezza contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio nel quale si chiedeva la declaratoria di illegittimità dei contratti a termine stipulati a far data dal 7 gennaio 2002 ma la stessa parte ricorrente, nella documentazione allegata al ricorso, produceva attestazione del dirigente amministrativo del Consorzio nel quale si attestavano i periodi contrattuali e dal quale appare evidente che, successivamente alla data del 5 gennaio 2002, il primo contratto veniva stipulato in data 22 maggio 2003, come correttamente indicato dalla precedente CdA che riferiva i contratti ad epoca successiva all'accordo sindacale del 20 luglio 2002.

Occorre poi rilevare che, non avendo Reale Giuseppa proposto motivi di impugnazione riguardanti l'applicabilità del divieto di conversione in materia di pubblico impiego, già sancita dal primo giudice e confermata nel precedente grado di appello, la relativa questione è ormai coperta da giudicato tant'è che la stessa ricorrente in riassunzione oggi insiste esclusivamente nella richiesta risarcitoria.

Con ordinanza n. 4049/2023 pubblicata in data 18 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, richiamando svariate pronunce già emanate sulla medesima questione dai giudici di legittimità, rilevava che la motivazione fornita dalla Corte distrettuale, riferita, per i



contratti impugnati, tutti stipulati dopo l'anno 2002, ad accordi con le OO.SS. che avrebbero costituito la base legittimante la stipulazione a termine, doveva ritenersi errata non potendosi invocare nel caso di specie la legittimità dell'apposizione del termine ricorrendo alla motivazione c.d. "per relationem" la quale esige che la specificazione delle ragioni giustificative possa ricavarsi attraverso un espresso rimando nel contratto stipulato fra le parti, circostanza non verificatasi nella fattispecie. Così motivavano i giudici di legittimità: *".....giòva evidenziare (dando continuità all'indirizzo di legittimità su richiamato) che la specifica indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo a fronte delle quali è consentito il ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato deve necessariamente essere, comunque, espressa nel contratto - sia per indicazione diretta che per relationem - che tale requisito formale non può essere (invero) surrogato dalla conoscenza che il lavoratore può avere avuto aliunde delle esigenze poste a fondamento della sua assunzione a termine, come erroneamente ritenuto nell'impugnata sentenza"*.

Alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione occorre dunque verificare se sia stata assolta l'esigenza di adeguata specificazione delle ragioni che legittimavano l'apposizione del termine nei contratti stipulati fra le parti.

Ritiene questa Corte che non possa avvalorarsi la valutazione del Tribunale che ha ritenuto conforme al principio di specificità della causale la formula utilizzata "per sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio", contenuta nei contratti stipulati dopo il 2002, dal momento che trattasi di formulazione del tutto generica dalla quale non poteva desumersi l'effettiva ragione posta a fondamento dell'apposizione del termine e come tale inidonea a consentire alla parte contraente di verificarne l'effettiva sussistenza.

L'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 impone la forma scritta per la valida pattuizione dell'assunzione a termine, con indicazione specifica della causale, norma che risponde, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato



alla Direttiva 1999/79/CE, con particolare riferimento all'assicurazione di regole di salvaguardia, tra cui quella della fissazione di «ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti» (art. 5, lett. a) e/o della «durata massima totale» (art. 5 lett. b). In particolare il requisito formale inerente la specificità della causale assolve ad un specifico dovere di protezione nei confronti del contraente "debole", non solo finalizzato a verificare l'effettiva sussistenza delle ragioni addotte, ma anche al fine di consentirgli la programmazione della propria attività lavorativa in altri periodi dell'anno ove, per esempio, la specificità riguardasse particolari esigenze concernenti punte stagionali di occupazione. Nel caso di specie il mero riferimento, contenuto in maniera uguale in tutti i contratti stipulati fra le parti alla necessità di "sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio" senza alcuna indicazione circa la collocazione temporale o geografica di dette esigenze, peraltro non meglio specificate, non può ritenersi idoneo ad assolvere il requisito formale del contratto di lavoro a termine ex d.lgs. 368/2001.

In definitiva, i termini apposti a tutti i contratti intercorsi tra la Reale e il Cas sono da ritenersi illegittimi per un vizio genetico del rapporto relativo alla nullità parziale del termine, ravvisato in assenza di specificazione della causale e di insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. L'invalidità nel caso di specie rimane circoscritta al vizio o alla mancanza dell'elemento costitutivo della fattispecie negoziale, ossia al contenuto del negozio.

Quanto alla richiesta risarcitoria aderisce questa Corte all'orientamento, da ultimo espresso anche dalla Corte di Cassazione sez. lavoro con sentenza del 14 febbraio 2024 n. 4075 i cui passaggi motivazionali di seguito si riportano: "L'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 imponeva la forma scritta per la valida pattuizione dell'assunzione a termine, con indicazione specifica della causale, norma che sicuramente risponde, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE, con particolare riferimento all'assicurazione di regole di salvaguardia, tra cui quella della fissazione di «ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei



suddetti contratti o rapporti» (art. 5, lett. a) e/o della «durata massima totale» (art. 5 lett. b). La forma scritta risponde del resto a tale esigenza pur nel diverso sistema che ha caratterizzato successivamente il contratto a tempo determinato; infatti, seppure la causalità è in tutto o in parte venuta meno (d.l. n. 34 del 2014 conv. con mod. in L. n. 34/2014; art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015, nelle diverse formulazioni succedutesi), il requisito formale continua ad assicurare certezza quanto meno rispetto all'assetto temporale, così contribuendo a garantire il controllo sulle regole dettate dal diritto interno al fine di contrastare la reiterazione indiscriminata di rapporti a termine". Dunque i giudici di legittimità ravvisano correttamente un'ipotesi di abuso del ricorso al contratto a termine anche nel caso di violazione formale riguardante l'assenza di specificità della causale. E ancora: "il risarcimento del c.d. «danno comunitario» rappresenta, sul piano giurisprudenziale, la realizzazione del principio di effettività nella tutela del lavoro precario, imposta dal diritto dell'Unione Europea, contemperandolo con la regola di diritto interno - e di rango costituzionale (art. 97, comma 4, Cost.) - per cui «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge». Tale regola impedisce di applicare ai dipendenti degli enti pubblici non economici la tutela - sicuramente adeguata sul piano della effettività e applicabile nel lavoro privato - della trasformazione del rapporto (illegittimamente) a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'alternativa tutela meramente risarcitoria rischia, invece, di non essere una tutela sufficientemente efficace (e, quindi, un'effettiva attuazione dei principi eurounitari), qualora governata dalle comuni norme sulla ripartizione degli oneri probatori, che impongono al lavoratore di allegare e provare in modo specifico il danno subito e il suo nesso causale con il rapporto di lavoro. Per questo, si è ritenuta misura doverosa, nel diritto interno, il riconoscimento al lavoratore, in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, del diritto al pagamento di un'indennità forfettaria, in misura variabile tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che prescinde dalla prova del danno, ferma restando la possibilità per il lavoratore di provare di avere



subito un danno maggiore..... e poiché l'agevolazione probatoria ai fini del risarcimento del danno è posta proprio a presidio del principio di effettività della tutela dei lavoratori precari nell'ambito del lavoro pubblico, sarebbe in contraddizione con tale principio farla venire meno in conseguenza di un vizio formale nella stipulazione del contratto". Il principio enunciato dai giudici di legittimità nella richiamata sentenza era, conclusivamente, del seguente tenore: "la tutela del lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - e, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 - non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell'assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE".

Il riconoscimento del «danno comunitario» consente, dunque, la piena conformazione del diritto interno a quello unionale.

Va, quindi, fatta applicazione nel caso di specie, dei principi espressi in materia di c.d. danno comunitario secondo cui la parte danneggiata non è tenuta ad assolvere alcun onere dimostrativo del nocumento patito, una volta accertata l'irregolarità formale del contratto.

Sul punto, infatti, è appena il caso di richiamare il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione che ha più volte affermato che il ristoro di detto "danno comunitario" deve essere conforme ai canoni di adeguatezza, effettività e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della PA di contratti a termine, e soprattutto proporzionato alla singola fattispecie.



In materia va, ancora, rimarcato l'orientamento espresso a più riprese dalla Sezione lavoro (ex plurimis Cass. 22 febbraio 2017 n. 4631, Cass. 26 febbraio 2020 n. 12876, Cass. 15 settembre 2020 n. 25625, Cass. 22 marzo 2022 n. 9372) in base al quale, anche nella vigenza del divieto di trasformazione del rapporto, *"le norme di diritto interno che disciplinano il risarcimento del danno vanno interpretate in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015) quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto"* (da ultimo Corte di Cassazione a S.U. sentenza del 22 febbraio 2023 n. 5542).

Nel procedere alla definizione del *"quantum"* occorrerà, dunque, tenere conto del numero dei contratti a termine (n. 8), dell'intervallo di tempo intercorrente tra l'uno e l'altro contratto (variabile dai 7 ai 12 mesi), della durata dei singoli contratti (89 giorni, e per 3 anni 45 giorni in ciascun anno) e della complessiva durata del periodo in cui vi è stata la reiterazione (n. 8 anni), nonché delle dimensioni datoriali. Tenuto conto dei superiori elementi appare congruo riconoscere l'indennità risarcitoria della misura di cinque mensilità.

Quanto agli interessi legali essi spettano a decorrere dalla data di cessazione dell'ultimo contratto illegittimo e dunque dal 2 giugno 2010.

Rimangono da regolare solo le spese del giudizio che, stante la soccombenza parziale del Cas, vanno poste a suo carico e liquidate in ragione di metà per il primo grado di lite, per il precedente giudizio di appello, per quello di Cassazione e per il presente giudizio di rinvio nei termini di cui in dispositivo. Resta compensata dalle parti la quota residua atteso l'accoglimento non integrale delle domande formulate in primo grado.



P.Q.M.

La Corte d' Appello di Messina Sezione Lavoro definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4049/2023 del 18 ottobre 2023, su ricorso di riassunzione proposto da Reale Giuseppa nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane, così provvede:

in parziale accoglimento delle domande formulate in primo grado dichiara l'illegittimità dell'apposizione del termine a tutti i contratti stipulati fra Reale Giuseppa ed il Consorzio Autostrade Siciliane dal 22 maggio 2003 al 1 giugno 2010;

condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al risarcimento del danno in favore di Reale Giuseppa in misura pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali dal 2 giugno 2010 al soddisfo;

compensando tra le parti le spese giudiziali della presente fase di quelle anteriori in ragione di metà, condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento, in favore di Reale Giuseppa, della restante quota che liquida, per il primo grado di lite, in € 2000,00, per il precedente giudizio di appello in € 1888,50, per il giudizio di Cassazione in € 1500,00 e, per il presente giudizio di rinvio, in € 2000,00 (espunta la voce inerente la fase dell'istruzione), ciascun importo oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.

Messina, così deciso in esito alla camera di consiglio del 6 maggio 2024

Il Presidente est.

dott.ssa Beatrice Catarsini





Corte d'Appello di Messina
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sez/Coll: 01

R.G: 28/2024

La Corte d'Appello di Messina sez. Lavoro, composta dai signori magistrati:

Dr. CATARSINI BEATRICE – Presidente Relatore

Dr. Concetta Zappala' - Giudice Consigliere

Dr. Fabio Conti - Giudice Consigliere

In scioglimento della riserva disposta, alla data del 20 giugno 2024 in esito al deposito delle note scritte dell'istante, nella causa:

Attore principale REALE GIUSEPPA

Avv. SCIAMMETTA MARIA CATENA

Convenuto principale CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

sull'istanza proposta dall' avv. Mariella Sciammetta che nel procedimento n. 28/24, esitato con sentenza n. 342/24 pubblicata il 9 maggio 2024, rappresentato e difeso la signora Reale Giuseppa volta conseguire la distrazione delle spese in proprio favore, come da richiesta avanzata nel ricorso riassunzione;

attesa la regolare notifica dell'istanza e del decreto di fissazione di udienza presso il procuratore costituito nel precedente appello, avv.to Carmelo Matafù;

considerato che la chiesta correzione può essere accordata avendo il suddetto procuratore avanzato, nel ricorso in riassunzione, richiesta di distrazione delle spese ed avendo dichiarato di averle anticipate, sulla base degli atti presenti al fascicolo;

P Q M

In accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale avanzata dall'avv. Mariella Sciammetta in data 14 maggio 2024, dispone che nel dispositivo della richiamata sentenza sia aggiunto, dopo la condanna del Consorzio al pagamento delle spese, il seguente inciso: "con distrazione in favore del procuratore anticipatorio avv.to Mariella Sciammetta". Manda la cancelleria per la conseguente annotazione. Si comunichi.

Messina, udienza camerale del 24 giugno 2024



PEC

Tipo E-mail PEC
 Da - - < maria.sciammetta@avvocatipatti.it >
 A < autostradesiciliane@posta-cas.it >
 Oggetto Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Giovedì 27-06-2024 11:17:56

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994. Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario, di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, disponibili su Internet come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
- Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>

[Verificatore On Line Notariato https://www.legalmail.it/verifica](https://www.legalmail.it/verifica)

Allegati:

ordinanza_correzione_reale.pdf ordinanza_correzione_reale.pdf.p7m
 relazione_di_notifica_telematica_Cas__reale.pdf relazione_di_notifica_telematica_Cas__reale.pdf.p7m
 sentenza_reale.pdf sentenza_reale.pdf.p7m

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



Cont

Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE
 Prot. 17132
 del 01-07-2024 Sez. A



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane

Sentenza n° 342/2024 del 09/05/2024 – RG. 28/2024 della Corte d'Appello di Messina - Sezione Lavoro.

Determinazione risarcimento danno, pari a 5 (CINQUE) mensilità.

Sig.ra REALE GIUSEPPA

Nata a Monforte S. Giorgio (ME) il 05/10/1948

c.f.: RLEGPP48R45F359C

RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO	
<u>Cedolino 06/2010</u>	
Retribuzione complessiva del mese	1.586,05
Indennità mensa	48,40
Indennità maneggio denaro	3,50
Premio produttività	156,13
Lavoro domenicale	30,00
Lavori compl. 17,50%	41,18
Totale	1.865,26

Retribuzione mensile: $(1.865,26 \times 5) = € 9.326,30$

Risarcimento danno € 9.326,30

Messina, 09/07/2024

Responsabile Ufficio Risorse Umane
Dott. Walter Zampogna

